

MANOVRA 2020/ E in più, con il decreto fiscale, anche la confisca per sproporzione

Infedeli dichiarazioni da paura

Reclusione, massimo a 5 anni. E custodia in carcere

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Pene più severe e abbassamento delle soglie di punibilità per l'infedele dichiarazione: il decreto fiscale (dl 124/2019) modifica anche questo reato tributario, consentendo persino l'applicazione della custodia cautelare in carcere e della confisca per sproporzione.

L'art. 39 del suddetto decreto legge, operando un'ampia modifica della materia penale tributaria e un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al dlgs 74/2000, non ha lasciato esente da modifiche nemmeno la fattispecie di infedele dichiarazione, seppur meno insidiosa rispetto all'uso di fatture false.

A legislazione vigente (si noti infatti che per la conferma e l'entrata in vigore delle modifiche apportate in campo penale dal decreto fiscale bisognerà attendere la legge di conversione), l'art. 4 si applica in via residuale rispetto ai delitti di frode fiscale di cui agli articoli 2 e 3 del dlgs 74/2000

e punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente, siano superati due limiti.

Quanto al primo, l'imposta evasa deve superare, con riferimento a taluna delle singole imposte, 150 mila euro, mentre la seconda soglia attiene all'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione, che deve essere maggiore del 10% rispetto al complessivo importo di quelli indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 3 milioni di euro.

Il decreto legge, ora, innalza la pena, portando il minimo da 1 a 2 anni e il massimo da 3 a 5 anni di reclusione: riforma i cui risvolti sono di non poco rilievo, se si considera che il massimo portato a 5 anni comporta, secondo

quanto previsto dal codice di rito all'art. 280 comma 2, l'astratta applicabilità sia degli arresti domiciliari sia della ancor più grave misura della custodia cautelare in carcere.

Inoltre, il suddetto aumento comporterà anche ulteriore lavoro per la magistratura: infatti, fino a oggi, alla dichiarazione infedele si applica sul piano procedurale quanto previsto per i reati

il cui massimo edittale non superi i 4 anni di reclusione, ovvero il pubblico ministero che non intenda chiedere l'archiviazione cita direttamente l'imputato a giudizio, e quindi all'udienza dibattimentale. Se il decreto verrà convertito, invece, l'iter si allungherà, e il pm dovrà chiedere il rinvio a giudizio al Gup, che solo all'esito dell'udienza preliminare, salvo non proscioglia con sentenza di non luogo a procedere, accoglierà la richiesta del pm e darà l'avvio al dibattimento.

Quanto alle soglie di punibilità, il decreto le abbassa intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro): si inverte così la rotta intrapresa dalla riforma del 2015, che invece aveva ridotto l'area di rilevanza penale, e lo aveva fatto sia innalzando le soglie rispetto all'originaria formulazione del 2000, sia inserendo un'esclusione di punibilità nel caso di non corretta valutazione in bilancio di elementi tuttavia esistenti, laddove si differisce in misura inferiore al 10% dalle valutazioni corrette.

Anche quest'ultima previsione viene ora infatti abrogata, lasciando solo sopravvivere quella, di cui al comma 1-bis e sempre risalente al 2015, che esclude il reato nel caso di meri errori nella classificazione, di non inerenzia o di indeducibilità di elementi passivi reali.

A completamento del quadro, ai condannati (o a chi patteggiava) per il suddetto reato sarà applicabile anche la confisca per sproporzione.

Ma c'è una via per evita-

re un procedimento penale per dichiarazione infedele, nonché tutti gli effetti che potrebbero derivarne, e che potrebbero intervenire (si pensi alle suddette misure cautelari) ben prima di arrivare a sentenza, sin dalla fase delle indagini?

Sì, ed è il ravvedimento operoso (cioè quello strumento previsto dall'art. 13 dlgs 4727/1997 che consente di regolarizzare le violazioni tributarie): l'art. 13 dlgs 74/2000 prevede infatti la non punibilità del reato in commento se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso.

Ma attenzione, perché esso deve ovviamente, per espresso dettato legislativo, intervenire prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali: ecco un ulteriore incentivo alla spontanea regolarizzazione.

© Riproduzione riservata

Se il decreto legge fiscale sarà convertito con queste misure, si allungherà anche l'iter giudiziario che ne consegue

ALLE IMPRESE TEMPO FINO AL 30 GIUGNO 2020 PER RAVVEDERSI

Conti energia non cumulabili con la Tremonti ambientale

Il terzo, quarto e quinto conto energia non sono cumulabili con l'agevolazione Tremonti ambientale. Il ministero dello sviluppo economico, anziché avviare da subito la revoca dell'incentivo concesso sotto forma di conto energia, lascia alle imprese fino al 30 giugno 2020 per «ravvedersi». A prevederlo è l'articolo 36 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», cosiddetto dl fiscale. Ne consegue che le imprese che vogliono evitare contenziosi con il Gestore servizi energetici, il cui contributo è sicuramente più importante di quello concesso dalla Tremonti ambientale, devono, entro la metà del 2020, presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

I motivi dello scontro tra imprese, Mise e Gse

La Tremonti ambientale è una legge che, fino alla diffusione della nota prot. n. 0018485 del 15 settembre 2011 emanata dal Mise, era stata poco utilizzata. Con questa specifica, il ministero dello sviluppo economico aveva affermato che la realizzazione di un impianto fotovoltaico è da considerarsi un investimento ambientale agevolabile ai sensi dell'art. 6, comma 13 della Legge 388/2000. Ciò ha portato le imprese

Le novità sul conto energia

- Impossibile cumulare III, IV e V conto energia con la Tremonti ambientale
- Entro il 26 dicembre 2019 l'Agenzia delle entrate fornirà indicazioni per il comunicare l'adesione alla restituzione agevolata della Tremonti ambientale
- Comunicazione e restituzione del beneficio entro il 30 giugno 2020
- Confermata la facoltà di non aderire e agire in giudizio per mantenere entrambe le agevolazioni

che avevano realizzato investimenti in quest'ambito, con l'intenzione di beneficiare del conto energia, a presentare la documentazione per usufruire anche dell'incentivo fiscale previsto dalla Tremonti ambientale. Se era pacifico, in quanto specificato dal Ministero, che il cumulo fosse possibile per il primo e secondo conto energia, per il terzo e quarto i dubbi sono sempre stati molto forti e il Ministero non ha mai adottato un provvedimento ufficiale con tanto di pubblicazione in gazzetta ufficiale. Il Gse, a seguito dei primi possibili contenziosi, era intervenuto con la pubblicazione di un parere ad-hoc, prevedendo quanto segue: «nell'andare a chiarire i termini di cumulabilità, il succitato articolo 19

specifico, altresì, che «la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» deve intendersi un incentivo pubblico. Tale chiarimento impone, pertanto, la non cumulabilità tra la Tremonti ambientale e i Conti energia a meno che non sia espressamente prevista la possibilità di cumulo. L'articolo 5 del dm 6 agosto 2010 (III Conto Energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del dm 5 maggio 2011 (IV Conto energia) e 5 luglio 2012 (V Conto energia) stabiliscono le condizioni di cumulabilità, elencando in modo tassativo i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto di cumulo, non includendo la detassazione per investimenti ambientali. La specifica agevolazione non è, poi, oggetto della deroga di cui al comma 4 del succitato articolo 5 del dm 6 agosto 2010 che, in casi particolari (presenza di bandi pubblici per la concessione di incentivi pubblicati prima della data di entrata in vigore dello stesso dm) fa salve le condizioni di

cumulabilità già previste dal II Conto energia. Ne deriva, pertanto, che la detassazione di cui alla Tremonti ambientale non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto energia».

Nessuna sanzione per chi sfrutta il dl fiscale

Il dl fiscale concede fino al 30 giugno 2020 per presentare una comunicazione di adesione a questa nuova possibilità, sulla base di modalità che l'Agenzia delle entrate stabilirà entro il prossimo 26 dicembre. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gse alla produzione di energia elettrica sarà subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. Il dl fiscale lascia comunque immutata la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di intraprendere la nuova via prospettata.

Roberto Lenzi

© Riproduzione riservata



Il testo del decreto fiscale con la relazione sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi